



**Mozione per la modifica del comma 4 dell'art 22 della L. 247/2012 relativa alle modalità di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori**

Presentata dagli Avv.ti Isabella Fella, Stefano De Benedittis, Giada Ciarlariello e Lino Venditto

**PREMESSO**

- che come è noto l'art. 22 della L. n. 247/2012 ha modificato le modalità di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;
- che la richiesta può essere presentata al CNF da chi sia iscritto in un albo circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame di cui alla legge n. 1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente siano stati ammessi al corso presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura, superando con esito positivo l'esame finale;
- che ad oggi, grazie anche al costante impegno dell'AIGA, il comma 4 dell'art. 22 della suddetta legge, che aveva introdotto un regime transitorio che consentiva l'iscrizione all'Albo a tutti coloro i quali avevano maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge Professionale, è stato ulteriormente prorogato per l'anno in corso;

**CONSIDERATO**

- che l'architettura sottesa all'art. 22 della Legge professionale era stata strutturata in maniera tale da garantire una preparazione dell'Avvocato cassazionista tale da garantire l'esercizio della sua funzione nella più completa ed ampia competenza e professionalità;
- che nelle more, la categoria forense, ha dovuto ripensare al proprio ruolo e confrontarsi con la necessità di specializzazione nei vari settori del diritto, che comportano, unitamente

**A.i.g.a.-Sezione di Campobasso  
c/o Palazzo di Giustizia  
P.zza Vittorio Emanuele Campobasso**

- all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua, una irrilevanza delle motivazioni alla base della riforma introdotta dall'art. 22 della Legge professionale;
- che alla luce delle considerazioni appena svolte appare evidente che l'art 22 della Legge professionale risulta contrastante con il dettato dell'art. 9 della medesima Legge Professionale in tema di specializzazione, attuando due distinti e gravosi percorsi di accesso ai rispettivi "titoli" di cassazionista ed avvocato specializzato. Tale distonia crea, infatti, il paradosso per cui la specializzazione non comporta, nel settore di riferimento, anche ed *ipso iure* l'abilitazione avanti le magistrature superiori, con evidente fallimento della *ratio legis* per cui il professionista specializzato in materia penale, ma non anche cassazionista, non può patrocinare nelle controversie per le quali il Ricorso per Cassazione risulta imprescindibile.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il Congresso Straordinario impegna il Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale e l'Associazione tutta ad intraprendere ogni iniziativa necessaria a favorire la modifica del comma 4 dell'art. 22 della Legge Professionale eliminando la transitorietà della norma e prevedendo la possibilità di iscrizione all'Albo dei Patrocinanti dinanzi alle Magistrature superiore per tutti gli Avvocati secondo la normativa previgente, nonché, per i soli settori di riferimento, anche per gli Avvocati specialisti.

*Campobasso, li 21. Novembre. 2022*

*Il Presidente*  
*Avv. Isabella Fella*  


**A.i.g.a.-Sezione di Campobasso  
c/o Palazzo di Giustizia  
P.zza Vittorio Emanuele Campobasso**